

## Newsletter n. 26 del 16 Luglio 2016

### **1. SCIA - Pubblicato il decreto che ne riordina la disciplina - Documento unico con validità nazionale - Prevista una mappatura completa delle attività economiche**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, il **Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126**, recante "**Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124**".

Nello specifico, il decreto - che entra **in vigore il 28 luglio 2016** - provvede all'aggiunta di due nuovi articoli (18-bis e 19-bis) e alla modifica degli articoli 19, 20, 21 e 29 della Legge n. 241 del 1990, prevedendo quanto segue:

**1)** la SCIA potrà essere **presentata presso un unico ufficio**, anche in via telematica, con un **modulo unico valido su tutto il territorio nazionale** (art. 19-bis, commi 1 e 2, L. n. 241/1990, come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 126/2016);

**2)** il modulo dovrà essere **pubblicato sul sito istituzionale** della Pubblica Amministrazione destinataria delle istanze e richieste;

**3)** ci si potrà **rivolgere ad un unico ufficio**, che avrà il compito di **interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate**;

**4)** dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni dovrà essere rilasciata una **ricevuta**; tale ricevuta **costituisce comunicazione di avvio del procedimento** e deve indicare i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza (art. 18-bis, L. n. 241/1990, come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 126/2016);

**5)** la richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è **considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare** (art. 2, comma 5).

Spetterà a successivi decreti l'**individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di SCIA o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessario il titolo espresso**.

Prevista, inoltre, l'adozione da parte delle amministrazioni statali di **moduli unificati e standardizzati** che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare.

**Le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall'articolo 3, del D.Lgs. n. 126/2016, entro il 1° gennaio 2017** (art. 4, D.Lgs. n. 126/2016).

Vogliamo, infine, ricordare che sempre in materia di SCIA, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno scorso, in esame preliminare, un secondo decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (peraltro previsto dal comma 2, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 126/2016), attraverso il quale saranno individuate con esattezza le attività che in fase di inizio:

- **devono procedere con una mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso,**

- **richiedono di un titolo espresso** introducendo le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

Nello specifico il decreto provvede alla **mappatura completa** e alla **precisa individuazione** delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di

silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, **le attività private non espressamente individuate** ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, **sono libere**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato della L. n. 241/1990 con le modifiche apportate dai due decreti legislativo n. 126 e n. 127 del 2016 clicca qui.](#)

## **2. CONFERENZA DEI SERVIZI - Pubblicato il decreto che ne riordina la disciplina - Previsti due nuovi istituti: la conferenza semplificata e la conferenza simultanea**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016, il **Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127**, recante "**Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124**".

Il decreto, emanato in attuazione della delega di riforma della Pubblica Amministrazione (legge n. 124/2015), **sostituisce integralmente tutta la disciplina della conferenza di servizi** ex articoli da 14 a 14-quinquies della legge 241/1990, e mira alla semplificazione nella Pubblica Amministrazione attraverso:

- l'abbattimento dei tempi lunghi attivando la **conferenza semplificata**, che non prevede riunioni fisiche ma solo **l'invio di documenti per via telematica**;
- lo svolgimento della **conferenza simultanea** con riunione (anche telematica) solo quando è strettamente necessaria.

Vengono introdotti **due distinti istituti**, ma non per questo separati, consistenti nella **conferenza semplificata** (art. 14-bis) e nella **conferenza simultanea** (art. 14-ter).

Prevista, inoltre:

- la possibilità, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, di indire una **conferenza preliminare** finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati (art. 14, comma 3);
- la **facoltà di intervento dei privati destinatari** della comunicazione di avvio del procedimento;
- la possibilità di **attivare direttamente la conferenza simultanea in modalità sincrona** su richiesta motivata di altre amministrazioni o del privato interessato entro il termine previsto per richiedere integrazioni istruttorie.

Tempi stretti e svolgimento in modo asincrono e semplificato: le Amministrazioni coinvolte rendono i loro pareri e assensi **entro 45 giorni (90 giorni per i pareri in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini)**.

**I pareri non pervenuti entro il termine o non motivati si considerano assensi** (fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **3. APPARECCHIATURE RADIO - Pubblicato il decreto che dà attuazione alla direttiva 2014/53/UE (c.d. "Direttiva RED")**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2016, il **Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 128**, recante "**Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE**".

Il decreto dà attuazione alla **direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014**, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative **alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio** e che abroga la direttiva 1999/5/CE, a decorrere dal 13 giugno 2016. Nello specifico vengono:

- stabiliti i **requisiti essenziali** che devono essere rispettati nella fabbricazione delle stesse apparecchiature e

- fissate le disposizioni relative agli **obblighi degli operatori economici** (fabbricanti, importatori, distributori), alla **verifica di conformità** degli apparecchi radio e alle **sanzioni applicabili**.

La Direttiva Europea sulle Apparecchiature Radio e Terminali di Telecomunicazione (**1999/5/CE** – c.d. **“direttiva R&TTE - Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive”**) è stata rivista per diventare Direttiva sulle Apparecchiature Radio (**2014/53/UE**- c.d. **“direttiva RED - Radio Equipment Directive”**).

Questa nuova direttiva è applicabile a decorrere **dal 13 giugno 2016** e allinea la precedente con il nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti all'interno del mercato unico europeo.

Per la commercializzazione di tali prodotti sarà necessario tener presente che:

- *i prodotti immessi sul mercato **prima del 13 giugno 2016** devono utilizzare la “direttiva R&TTE”.*

- *i prodotti immessi sul mercato **tra il 13 giugno 2016 e il 12 giugno 2017** possono utilizzare entrambe le direttive (sia la “direttiva R&TTE” che la “direttiva RED”);*

- *i prodotti immessi sul mercato **dopo il 12 giugno 2017** devono utilizzare la “direttiva RED” (non sarà più possibile utilizzare la “direttiva R&TTE”).*

La revisione prodotta dalla nuova direttiva tiene conto della necessità di **migliorare la sorveglianza del mercato**, in particolare per gli **obblighi di tracciabilità** dei produttori, importatori e distributori, fornendo a tale scopo nuovi strumenti di controllo.

Secondo tale direttiva (definizione poi ripersa dal decreto attuativo), per **“apparecchiatura radio”** si intende *“un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione”.*

I prodotti che, pertanto, rientrano nella “direttiva RED” sono:

- i prodotti elettrici o elettronici che intenzionalmente emettono e/o ricevono onde radio a fini di comunicazione radio e/o radiolocalizzazione;

- i prodotti che, una volta completati con un accessorio quale un antenna, incontrano la descrizione precedente.

Rispetto alla normativa vigente si evidenzia che la “direttiva RED” individua in modo puntuale gli attori sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli **operatori economici**, che per quanto attiene alla messa in servizio e all'uso, cioè **installatori e utilizzatori finali**.

Si applica ad una molteplicità di prodotti tra i quali, oltre alle **apparecchiature radio**, sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi apri-cancelli e per l'apertura delle porte di veicoli, modem WiFi e telefoni DECT.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2014/53/UE clicca qui.](#)

#### **4. START-UP INNOVATIVE - Al via dal 20 luglio la nuova modalità di costituzione con firma digitale**

A partire **dal 20 luglio 2016**, gli atti costitutivi e gli statuti delle startup innovative in forma di società a responsabilità limitata potranno essere **redatti e sottoscritti con firma digitale** secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), attraverso la piattaforma [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it).

A stabilirlo è il **decreto direttoriale 1° luglio 2016** riguardante l' *“Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del decreto ministeriale 17 febbraio 2016”.*

Il decreto approva le specifiche tecniche per la **redazione del modello standard di atto costitutivo e statuto delle Startup innovative** in forma di società a responsabilità limitata, come previsto dall'articolo 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015.

Il Ministero, a tale proposito, ha chiarito che il procedimento introdotto dal citato comma 10-bis, dell'art. 4 del D.L. n. 3 del 2015, convertito dalla L. n. 33 del 2015, è percorribile **facoltativamente e in via alternativa** rispetto a quello ordinariamente previsto dal Codice civile. Pertanto, le Camere di Commercio potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale, Start-up, costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell'art. 2463 del Codice civile, **con atto pubblico**.

Il Decreto del 17 febbraio 2016 si è limitato a regolare esclusivamente il modello standard alternativo, tracciando in via generale, le modalità di deposito e conseguente iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese.

Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi a quanto previsto dal decreto, è stato previsto che le disposizioni in esso contenute acquistassero efficacia a decorrere dal 20 luglio 2016.

Disposizioni applicative sia del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 (che ha predisposto un modello standard di atto costitutivo e statuto di società a responsabilità limitata, finalizzato alla costituzione della Start-up) che del citato decreto direttoriale 1° luglio 2016, sono state emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **Circolare 3691/C del 1 luglio 2016**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Start-up innovative e per scaricare il testo del decreto, dei suoi allegati e della circolare illustrativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma dedicata clicca qui.](#)

## **5. START-UP INNOVATIVE - Pubblicato decreto correttivo al decreto 17 febbraio 2016**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale (in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il **Decreto ministeriale 7 luglio 2016**, recante “*Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative*”.

Il decreto ministeriale del 7 luglio 2016 corregge alcuni errori formali ed alcuni errori materiali presenti nel decreto 17 febbraio 2016, recante “*Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative*”.

Il decreto è intervenuto, in particolare, sull'allegato al decreto 17 febbraio 2016, precisamente:

- sul punto 6.2 relativo all'**aumento del capitale sociale** chiarendo che il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società e non 10 giorni come indicato nel precedente decreto;

- sul punto 7.1 relativo ai **titoli di debito e strumenti finanziari** chiarendo che la società può emettere titoli di debito nominativi escludendo la possibilità di emettere titoli di debito al portatore.

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo decreto ministeriale 7 luglio 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale 17 febbraio 2016 clicca qui.](#)

## **6. START-UP INNOVATIVE - Online il nuovo rapporto sui trend del 2° trimestre 2016**

A fine giugno 2016 le Startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese sono **5.943**, in aumento di 504 unità rispetto a fine marzo (+9,27%, mentre il complesso delle società di capitali nello stesso periodo è cresciuto dell'1,16%).

Le Startup rappresentano lo 0,38% del milione e mezzo di società di capitali italiane (a fine marzo l'incidenza era pari allo 0,35%).

Al metà anno le Startup innovative coinvolgevano 23.045 soci, 1.927 in più rispetto allo scorso marzo (+9,12%). Ad essi si aggiungono i 8.193 addetti che, al 31 marzo 2016, risultavano impiegati nelle 2.356 startup con dipendenti: dato in aumento del 25,58% rispetto a fine dicembre 2015 (1.669 unità in più).

Il dato complessivo dei collaboratori delle startup innovative supera quindi per la prima volta la soglia delle 30 mila unità.

La **Lombardia** si conferma essere la regione nella quale è localizzato il numero maggiore di startup innovative: 1.285, pari al 21,6% del totale. Seguono l'**Emilia-Romagna** con 703 (11,8%), il **Lazio** con 601 (10,1%), il **Veneto** con 450 (7,6%) e il **Piemonte** con 387 (6,5%).

La Regione con la più elevata incidenza di startup in rapporto alle società di capitali presenti è però il **Trentino-Alto Adige** con 100 Startup ogni 10mila società di capitali. Al secondo posto le **Marche** (73), poi Emilia-Romagna (63) e Friuli Venezia Giulia (62).

A livello provinciale, in termini di popolosità assoluta primeggia ancora **Milano**, con 874 startup (14,7% del totale). Seguono **Roma** con 520 (8,8%), **Torino** 291 (4,9%), **Napoli** 190 (3,2%) e **Bologna** 178 (3%).

Se si considera il numero di startup in rapporto al numero di società di capitali presenti nella provincia, Trento figura al primo posto con 135 startup ogni 10 mila società di capitali; seguono Trieste con 125, Ascoli con 100 e Ancona con 99.

Sotto il **profilo settoriale**, il 71,3% delle Startup innovative fornisce servizi alle imprese, in particolare produzione software e consulenza informatica (30%) e attività di R&S (14,8%). Il 18,9% opera invece nell'industria in senso stretto. È Startup innovativa il 24% di quelle che operano nell'attività di ricerca e

sviluppo; rilevante è anche la quota di neo-imprese innovative fra le società dei servizi di produzione di software (7,1%).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del nuovo rapporto clicca qui.](#)

## **7. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti **nuove sei risoluzioni**:

**1) La risoluzione n. 116556 del 27 aprile 2016**, che risponde al quesito se i **titolari di rivendite di generi di monopolio** in possesso della tabella speciale ad essi riservata possono porre in vendita anche **album e relative figurine** (prodotti peraltro non ricompresi nell'elenco relativo al contenuto della tabella speciale), ovvero se debbano inoltrare una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al Comune competente per territorio.

Secondo il Ministero, i prodotti in questione possono essere venduti anche da parte dei titolari di rivendite di generi di monopolio **solo nel caso gli stessi non siano registrati presso le Cancellerie dei Tribunali** nelle cui circoscrizioni vengono stampati ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 47 del 1948 e quindi rientranti nella categoria dei periodici.

Se registrati possono essere venduti esclusivamente dai soggetti legittimati alla vendita di quotidiani e periodici ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 170 del 2001, che disciplina la diffusione della stampa quotidiana e periodica. In tal caso, anche i pacchetti contenenti le figurine adesive rientrano nella categoria dei periodici, in quanto queste ultime, raffigurando immagini illustrate da applicare sulle pagine dell'album in appositi spazi, ne completano il contenuto.

A tal fine, la necessità di presentare apposita e specifica SCIA per la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici sussiste pertanto anche per i titolari di rivendite di generi di monopolio che vogliono eventualmente vendere i predetti prodotti editoriali.

**2) la risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016** reca chiarimenti in merito all'istituto dell'**affidamento di reparto commerciale**, il quale non risulta disciplinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Il Ministero, richiamando la circolare n. 3467 del 1999 e la nota n. 549384 dell'11 marzo 2003, ribadisce che, il fatto che la fattispecie dell'affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio non sia regolamentato dal D.Lgs. n. 114 del 1998 ciò non significa che sia vietata; tale fattispecie è rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, il titolare dell'esercizio può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al Comune competente per territorio.

L'istituto dell'affido di reparto è consentito negli esercizi commerciali organizzati in più reparti, **previa sottoscrizione di un contratto di affido** sulla base della normativa dettata dal Codice civile, attraverso i principi dell'autonomia contrattuale delle parti.

**3) la risoluzione n. 122094 del 3 maggio 2016** porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/5670 del 5 aprile 2016, con la quale l'Amministrazione in parola, stante la risoluzione n. 37870 del 12 febbraio 2016 inviata dalla scrivente Direzione, ha fornito chiarimenti in tema di **verifica dei requisiti soggettivi previsti dal codice antimafia** in caso di esercizio in forma societaria di attività imprenditoriali commerciali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 59 del 2010.

**4) la risoluzione n. 129393 del 10 maggio 2016** reca chiarimenti in merito all'attivazione di un punto di vendita non esclusivo all'interno di un esercizio della grande distribuzione già operante.

Nello specifico si forniscono chiarimenti in merito alla compilazione e all'inoltro del modello SCIA ai vari Comuni e in merito alla possibilità di presentare una richiesta in forma collettiva riferita a tutti gli esercizi della grande distribuzione presenti sul territorio italiano.

Con riferimento alla possibilità di presentare una richiesta in forma collettiva riferita a tutti gli esercizi della grande distribuzione in questione presenti sul territorio italiano, il Ministero precisa che l'ambito territoriale di riferimento di una SCIA è il Comune competente per territorio, al quale, peraltro, spettano i controlli ai fini della verifica del suo corretto svolgimento. Di conseguenza, un soggetto che intende esercitare l'attività in parola in esercizi ubicati in più Comuni deve necessariamente inviare tante SCIA quanti sono i comuni nei quali intende operare.

**5) la risoluzione n. 129418 del 10 maggio 2016** reca chiarimenti in merito alla possibilità di ritenere valida, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, l'esperienza professionale maturata

in qualità di “aiuto cuoco” o “barman”, anche se regolata dall’inquadramento al **V livello del CCNL** per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi.

**6) la risoluzione n. 136574 del 17 maggio 2016** risponde al quesito se una ditta, che ha ricevuto l’incarico, da parte dei titolari di una residenza protetta, di preparare e somministrare i pasti agli ospiti utilizzando le loro strutture, debba presentare o meno, stante la circostanza che la medesima non riceverà alcun compenso diretto dai fruitori ma soltanto dai titolari della struttura, una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).

Secondo il Ministero, considerato che l’attività in questione non può essere considerata un’attività di “catering”, ma si configura come un’attività di somministrazione di alimenti e bevande non al pubblico indistinto, bensì riservata a particolari soggetti, per l’avvio della stessa il titolare della ditta incaricata deve presentare apposita SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, restando fermo anche il rispetto dei criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali clicca qui.](#)

## **8. AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI - Requisiti di onorabilità e obbligo formativo - Chiarimenti dall'OAM**

L’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) ha pubblicato la comunicazione n. 12/2016 dell’8 luglio 2016, con cui fornisce chiarimenti in merito ad alcuni obblighi in capo agli **agenti in attività finanziaria** e ai **mediatori creditizi**, tra cui:

- *la **verifica del possesso dei requisiti di onorabilità** di cui all’art. 15, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,*

- *l’obbligo di **aggiornamento professionale**.*

In merito alla **verifica del possesso dei requisiti di onorabilità** di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010, l’Organismo chiarisce che i soggetti che richiedono l’iscrizione negli elenchi, ovvero ai fini della successiva permanenza negli stessi, hanno l’onere di **verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità** previsti dalla normativa sia in capo agli **intermediari del credito in caso di persone fisiche**, sia per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e per coloro che detengono il controllo, nonché **per i propri collaboratori e dipendenti**, in caso di persone giuridiche.

Nella comunicazione l’OAM chiarisce che **modalità e tempistiche** con le quali effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità di collaboratori e dipendenti rientrano nella discrezionalità degli intermediari che sono però comunque responsabili se non si sono avvalsi di modalità idonee.

In proposito l’Organismo ricorda che la normativa prevede la possibilità di utilizzare la dichiarazione sostitutiva rilasciata da dipendenti e collaboratori, ma per le opportune verifiche è sempre possibile l’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti con la cadenza ritenuta più congrua.

In ogni caso gli intermediari del credito sono solidalmente responsabili dei danni eventualmente causati dai propri dipendenti e collaboratori nell’esercizio delle rispettive attività.

In merito all’**obbligo di aggiornamento professionale**, l’OAM ricorda che la regolamentazione vigente (si veda la Circolare n. 19 del 3 novembre 2014) prevede che gli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi devono effettuare **l’aggiornamento professionale con cadenza biennale**, decorrente per la prima volta dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione negli elenchi ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto.

L’obbligo formativo consiste nel partecipare ad **almeno 60 ore di attività di aggiornamento per ogni biennio**, di cui almeno 30 ore devono tenersi in aula, con un numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi in ciascun anno solare pari ad almeno 15 ore, di cui almeno 10 ore devono tenersi in aula.

L’inosservanza di tale obbligo può comportare, peraltro, l’adozione di **provvedimenti sanzionatori**, anche se al riguardo, l’Organismo ritiene necessario, in caso di riscontrata violazione, dare la possibilità ad assolvere comunque prontamente all’obbligo di aggiornamento professionale, facendo salve in ogni caso le attività di vigilanza.

LINK:

[Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della comunicazione n. 12/2016 clicca qui.](#)

## **9. PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT) - Estese le modalità telematiche ad altre sei Regioni**

Con il **decreto direttoriale 30 giugno 2016** del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016, il processo tributario telematico (PTT), per gli atti processuali

relativi ai ricorsi notificati, è stato esteso alle seguenti sei regioni: **Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna**, con una entrata in vigore graduale.

Il processo tributario telematico, già operativo dal 1° dicembre 2015 in **Toscana e Umbria**, sarà infatti attivabile per gli atti processuali e ai ricorsi notificati a partire dal:

- **15 ottobre 2016** per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni **Abruzzo e Molise**;
- **15 novembre 2016** per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni **Piemonte e Liguria**;
- **15 dicembre 2016** per le Commissioni tributarie presenti nelle Regioni **Emilia-Romagna e Veneto**.

L'estensione alle ulteriori 6 Regioni persegue lo scopo di semplificare ed accelerare le procedure a carico delle parti processuali con vantaggi sulla gestione del contenzioso tributario e sulla durata del processo.

Il portale dedicato [www.giustiziatributaria.gov.it](http://www.giustiziatributaria.gov.it) consentirà di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (**SIGIT**) per il deposito telematico degli atti e documenti processuali.

I giudici tributari, i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, potranno anche consultare dal proprio domicilio o dai propri uffici il fascicolo processuale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale della Giustizia Tributaria clicca qui.](#)

## **10. CANCELLAZIONE IPOTECA - Possibile la verifica on line attraverso la consultazione gratuita Registro delle comunicazioni**

A decorrere dal **8 luglio 2016** è possibile verificare direttamente su internet la cancellazione dell'ipoteca sul proprio immobile, tramite i canali **Fisconline** ed **Entratel** dell'Agenzia delle Entrate.

Chi ha estinto un proprio debito può ora controllare lo **stato della comunicazione di estinzione dell'obbligazione inviata dal creditore**, come per esempio la banca, consultando gratuitamente l'apposito registro.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Il servizio è **attivo su tutto il territorio nazionale** ad eccezione delle Province Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare

I servizi telematici dell'Agenzia aprono le porte del **Registro delle comunicazioni**.

Accedendo al servizio, il debitore che ha estinto il mutuo può verificare se il creditore ha inviato la comunicazione, se questa è in lavorazione e se la pratica è andata a buon fine con la cancellazione dell'ipoteca. In caso contrario, può conoscere i motivi per cui l'iter si è eventualmente interrotto.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sulla consultazione del Registro delle comunicazioni clicca qui.](#)

## **11. STRANIERI - Tassa sui permessi di soggiorno illegittima - Risarcire chi ha pagato - Ordinanza del Tribunale di Milano**

Dopo l'intervento della **Corte di Giustizia europea del 2 settembre 2015**, che ha ritenuto in contrasto con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno di pagare un contributo di importo variabile tra 80,00 e 200,00 euro, in quanto siffatto contributo è **sproporzionato rispetto alla finalità perseguita**; la sentenza del **TAR del Lazio del 24 maggio 2016**, che ha parzialmente annullato il decreto ministeriale 6 ottobre 2011, segnatamente nei suoi articolo 1, comma 1, articolo 2 commi 1 e 2, nella parte in cui si riferiscono al citato articolo 1 comma 1 e articolo 3 nella sua interezza; come se non bastasse, è arrivata anche una **Ordinanza del Tribunale di Milano del 8 luglio 2016**, ma dal Governo e dai competenti Ministeri dell'Interno e delle Finanze ancora silenzio assoluto.

L'**Ordinanza della Prima Sezione civile del Tribunale di Milano del 8 luglio 2016** ha, in sostanza, condannato per discriminazione la Presidenza del Consiglio e i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze e ha ordinato loro di **risarcire sei immigrati** e di pagare le spese processuali.

Il giudice del Tribunale di Milano, richiamando le sentenza della Corte di Giustizia europea e del TAR del Lazio, ricorda che le disposizioni che determinano la misura del contributo per il rilascio ed il rinnovo del

permesso di soggiorno, nei limiti indicati dal decreto ministeriale del 6 ottobre 2011, sono del tutto **“illegittime”** e anche **“discriminatorie”**.

*“I ricorrenti - si legge nell’Ordinanza - sono stati **discriminati per motivi di nazionalità** atteso che gli stessi, in quanto stranieri richiedenti il rinnovo del permesso di soggiorno, per ottenere il permesso di soggiorno, sono costretti a pagare una somma **notevolmente superiore a quella pagata dagli italiani** per usufruire di prestazioni dal contenuto analogo. Il costo del permesso è infatti circa otto volte più elevato del costo per il rilascio di una carta d’identità nazionale”.*

Accertata la discriminazione, il giudice ha anche deciso, quindi, che ai sei ricorrenti andavano **restituite le somme versate ingiustamente** e, per calcolarle, ha sottratto a quello che avevano pagato i 27,50 euro previsti quando presentarono la domanda (ora 30,46 euro) per la stampa del permesso. Avranno quindi indietro, a seconda dei casi, **145 o 245 euro** ciascuno.

*E tutti gli altri che hanno pagato ingiustamente? Devono tutti presentare ricorso? Attendiamo !*

Ricordiamo infine, che in data 10 luglio 2016, è stata presentata una **Interrogazione a risposta scritta 4-13447**, presentato da GUERINI Giuseppe, con la quale si sollecitano i competenti Ministeri ad assumere iniziative mediante l’adozione di una circolare o di altro atto di indirizzo idoneo a chiarire che l’effetto pratico della sentenza 6095/2016 del Tar del Lazio è di rendere inoperante il meccanismo di esazione del «contributo per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno» previsto in via normativa dall’articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Allo stesso tempo si chiede se siano inoltre allo studio iniziative normative legislativi o procedure amministrative per facilitare la restituzione di quanto illegittimamente versato a titolo di contributo per il permesso di soggiorno dal 1° gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale poi annullato).

Nell’interrogazione viene evidenziato il fatto che, nonostante le citate chiare e autorevoli pronunce giurisdizionali, *“risulta agli interroganti che in molti casi e in molti contesti territoriali il contributo in parola continui ad essere normalmente preteso, che nessuna richiesta di rimborso sia stata accolta, e che non siano state diramate istruzioni operative idonee a garantire l’effettivo rispetto delle sentenze pronunciate in sede europea e nazionale; risulterebbe addirittura che alcune Questure abbiano diffuso comunicati in cui affermano che le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno non corredate dal pagamento del contributo verranno lasciate in sospeso o addirittura rigettate, in attuazione di talune circolari ministeriali risalenti ai primi mesi del 2012; risulta, infine, che diversi uffici postali «suggeriscano» ai cittadini stranieri di pagare comunque il contributo, nonostante la declaratoria di illegittimità del contributo medesimo sia ormai un fatto notorio.*

LINK:

[Per scaricare il testo dell’Ordinanza del Tribunale di Milano clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dell’Interrogazione parlamentare clicca qui.](#)

## **12. DIRITTO DI NOLEGGIO E DI PRESTITO DEI LIBRI - Parificazione della stampa digitale a quella cartacea - Le conclusioni dell’avvocato Generale della Corte di Giustizia europea**

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che **la messa a disposizione del pubblico di libri digitali da parte delle biblioteche per un periodo limitato rientra nel diritto di prestito sancito da detto articolo.**

Gli Stati membri che intendano introdurre la deroga di cui all’articolo 6 della medesima direttiva in relazione al prestito di libri digitali devono provvedere affinché le condizioni di tale prestito non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica dell’opera e **non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi degli autori.**

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, *Maciej Szpunar*, nelle proprie conclusioni rese in relazione alla causa (C-174/15), si è così pronunciato a favore della **parificazione della stampa digitale a quella cartacea**, ritenendo indispensabile interpretare il testo della Direttiva 2006/115/CE tenendo conto dell’evoluzione del mercato digitale e dei comportamenti umani, anche al fine di consentire alla Direttiva stessa di rispondere alle esigenze della società moderna.

Secondo l’Avvocato Generale, **il prestito di un libro digitale è paragonabile al prestito di un libro tradizionale**; quindi è **applicabile il regime generale del diritto di prestito**, che prevede un’equa remunerazione degli autori a titolo di eccezione per prestito pubblico.



La direttiva 2006/115/CE del 12 dicembre 2006 sul diritto di noleggio e di prestito dei libri prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o vietare siffatti noleggi e prestiti spetta all'autore dell'opera. Tuttavia, gli Stati membri possono derogare a tale diritto esclusivo per il prestito pubblico, **a condizione che gli autori ricevano almeno un'equa remunerazione.**

Nelle sue conclusioni - rese note con il **comunicato stampa n. 64/2016 del 16 giugno 2016** - l'Avvocato Generale *Maciej Szpunar* afferma che la messa a disposizione del pubblico, per un periodo limitato, di libri digitali da parte delle biblioteche pubbliche può effettivamente rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva sul diritto di noleggio e di prestito. Il legislatore dell'Unione non ha inteso includere il prestito di libri digitali nella nozione di «prestito» figurante nella direttiva, poiché, all'epoca, la tecnologia dei libri digitali sfruttabili commercialmente era solo agli inizi.

L'Avvocato Generale propone pertanto di applicare un'interpretazione «dinamica» o «evolutiva» della direttiva, affermando segnatamente che **il prestito di libri digitali è un equivalente moderno del prestito di libri cartacei.** A suo avviso, solo una tale interpretazione può garantire l'efficacia della normativa in parola a fronte della rapidità dell'evoluzione tecnologica ed economica.

Egli ricorda anche che l'obiettivo principale del diritto d'autore è **tutelare gli interessi degli autori.**

Una interpretazione della nozione di prestito che includa il prestito di libri digitali - conclude l'Avvocato Generale - non è in contrasto né con la finalità né con il tenore letterale della direttiva. Peraltro, una tale interpretazione non è in alcun modo incompatibile o incoerente con le diverse disposizioni di diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore né con gli obblighi internazionali dell'UE.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa n. 64/2016 e del testo integrale delle conclusioni clicca qui.](#)

### **13. CONCESSIONI DEMANIALI SULLE SPIAGGE ITALIANE - La Corte di Giustizia boccia la proroga automatica decisa dall'Italia - Vanno messe a gara**

**Le concessioni sulle spiagge italiane vanno messe a gara**, in quanto la "**proroga automatica e generalizzata**" fino al 31 dicembre 2020 per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi prevista dalla legge italiana "**impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati**".

La Corte di Giustizia europea ha così bocciato la proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo che la proroga al 31 dicembre 2020 è stata stabilita dall'art. 34-duodecies della L. n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012, che ha modificato l'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, convertito dalla L. n. 25/2015, nel quale si prevedeva che il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza fosse prorogato al 31 dicembre 2015.

Nella **sentenza pronunciata il 14 luglio 2016** (*sentenza nelle cause riunite C-458/14 Promoimpresa S.r.l./Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e a. e C-67/15 Mario Melis e a./Comune di Loiri Porto San Paolo e altri*) i giudici della Corte di Giustizia europea precisano che «*il diritto dell'Unione osta a che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati*».

Con la sentenza del 14 luglio, la Corte rileva che in punto di diritto spetta ai giudici italiani verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, che è la fattispecie in cui si applica l'articolo 12 della direttiva servizi.

In questo caso la Corte ha precisato che il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico delle spiagge "**deve essere oggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità**".

I giudici di Lussemburgo hanno quindi rilevato che "**la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione**".

La Corte ha osservato che "certamente" l'articolo 12 consente agli stati membri di "**tenere conto di motivi imperativi di interesse generale quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni in modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati**". "Tuttavia – hanno aggiunto i giudici - **considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione**".

La Corte inoltre ha affermato che, nel caso in cui giudici italiani dovessero ritenere la direttiva europea non applicabile in certi casi specifici ma ci fosse un interesse transfrontaliero (ad esempio per località di particolare pregio turistico o nelle zone più vicine ai confini terrestri della penisola), la proroga automatica "**costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri stati membri e potenzialmente interessate**". Quindi anche in questo caso andranno organizzate gare per la concessione, aperte alla concorrenza europea.

**Tocca ora al Governo trovare una soluzione per risolvere la questione presentando una definitiva, chiara ed esaustiva regolamentazione delle concessioni demaniali marittime.**

Singolare il commento di Piero Fassino (Presidente dell'ANCI - Associazione nazionale dei Comuni italiani), il quale ha sostenuto che saranno esaminate *“con attenzione le determinazioni della Corte europea, ma voglio dire con grande chiarezza che la direttiva Bolkestein ha un limite strutturale: pretende di applicare le stesse regole della concorrenza a Google e agli stabilimenti balneari di Cervia. Qualsiasi persona di buon senso capisce che c'è qualcosa che non funziona”*. Vogliamo, infine, segnalare, che, all'art. 7, i commi *9-septiesdecies* e *9-duodevicies* del **maxiemendamento presentato dal Governo al Disegno di legge Enti Locali** riguardano le concessioni demaniali marittime. Il primo comma prevede la possibilità per le Regioni di operare una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori (in altri termini individuare i tratti di arenile da poter sdemanializzare); mentre il secondo comma recita testualmente che *"Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono prorogate [...] non oltre il 31 dicembre 2016"*. Dalla scadenza del 2016 sono dunque escluse le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo (stabilimenti balneari, alberghi, campeggi, villaggi turistici), che rimangono alla scadenza del 31 dicembre 2020 in attesa del riordino generale della materia.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa della Corte di Giustizia dell'Unione europea clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere i commenti di alcuni rappresentanti delle Regioni e dei Comuni clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere il testo integrale del maxiemendamento presentato al disegno di legge A.S. 1977 clicca qui.](#)

## RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 11 AL 16 LUGLIO 2016)

**1) Decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124:** Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 30 giugno 2016:** Estensione a sei regioni delle specifiche tecniche per l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario. (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Corte dei Conti - Delibera 30 maggio 2016:** Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015. (Delibera n. 22/SEZAUT/2016/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016 – Suppl. Ord. n. 27).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**4) Corte dei Conti - Delibera 30 maggio 2016:** Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018. (Delibera n. 24/SEZAUT/2016/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2016 – Suppl. Ord. n. 27).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126:** Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127:** Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128:** Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129:** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 5 luglio 2016:** Recupero delle somme dovute e non versate, ai sensi del comma 418, dalle province e dalle città metropolitane a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 6 luglio 2016:** Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero della Salute - Ordinanza 13 giugno 2016:** Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

*Non so se sei d'accordo, ma un certo **Albert Einstein** sosteneva che:*

**L'uomo  
ha inventato la bomba atomica,  
ma nessun topo al mondo  
costruirebbe una trappola per topi.**

**BUONA GIORNATA !**